Martedi' 21/01/2025

Accertamenti fiscali: la mancata risposta all'invito del Fisco preclude l'utilizzabilità dei documenti non prodotti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In tema di accertamento fiscale, lâ€™invito dellâ€™Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, assolve alla funzione di assicurare â€“ in ossequio ai canoni di lealtÃ , correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria â€“ un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando altresÃ¬ ad evitare lâ€™instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta Ã¨ espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dellâ€™allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale.
Tale inutilizzabilitÃ , che consegue automaticamente allâ€™inottemperanza allâ€™invito, non Ã¨ soggetta alla eccezione di parte e puÃ² essere rilevata dâ€™ufficio in ogni stato e grado di giudizio: essa non opera soltanto quando il contribuente, beneficiando della deroga prevista dal quinto comma del citato art. 32, depositi unitamente allâ€™atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dellâ€™Ufficio per causa a lui non imputabile.
Il principio Ã¨ stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, nella Â Sentenza n. 29434 del 14 novembre 2024.

https://www.cortedicassazione.it